

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il T.A.R. Sicilia, Sede di Palermo, Sezione Terza, con Ordinanza Collegiale n.59/2022 Reg. Provv. Coll, esitata nella Camera di Consiglio del 7/12/2021, pubblicata in data 12/1/2022, nel ricorso n.293/2021 R.G. ha ordinato ed autorizzato la integrazione del contraddittorio mediante la notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito web istituzionale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea, Dipartimento Regionale dello Sviluppo rurale e territoriale della Regione Sicilia del ricorso per motivi aggiunti depositato il 24/11/2021 nel ricorso n.293/2021 R.G., *“nei confronti di tutti i potenziali controinteressati in ordine alla controversia in esame e, atteso l'elevato numero dei predetti, va autorizzato il Comune ad effettuare la notifica per pubblici proclami del ricorso per motivi aggiunti, disponendo, ai sensi dell'art.52, comma 2, c.p.a., il quale richiama l'art.151 c.p.c., che la stessa avvenga mediante pubblicazione, per 30 giorni, sul sito web dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea, Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale”*: a) della copia dell'ordinanza; b) di un sunto del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti; c) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria oggetto del ricorso (**Decreto della Regione Siciliana, Assessorato Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea,** a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello sviluppo rurale e territoriale del **13/11/2020**, pubblicato sulla GURS (n.60, anno74), Parte prima, del 04/12/2020, avente ad oggetto: *“Approvazione della graduatoria definitiva regionale delle istanze ammissibili a finanziamento e non ammissibili, inerenti al*

Bando Pubblico sottomisura 4.3 Azione 1 del PSR 2014-2020”); indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web su cui reperire ogni informazione utile.

Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero ricorso:

T.A.R. Sicilia, Sede di Palermo, Sezione Terza, R.G. n.293/2021 R.G.

Ricorrente:

Comune di Montevago (c.f.: 92006330846) in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato e rappresentato dall’Avv. Paola Barbera con studio in Menfi, Via della Vittoria C.le 29 n.7, numero di fax 092575097 e domicilio digitale all’indirizzo PEC: paola.barbera@avvsciacca.legalmail.it,

Amministrazioni resistenti:

- Presidente Regione Siciliana, Regione Sicilia,
- Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Regione Sicilia,
- Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Regione Sicilia, Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale,
- Regione Sicilia - Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea - Autorità di Gestione Psr Sicilia,
- Regione Sicilia - Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea - Ispettorato Provinciale di Agrigento,
- Regione Sicilia - Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea – Servizio 9 Servizio per il Territorio di Agrigento

Soggetti controinteressati:

Tutti i soggetti, in posizione utile e non utile, inclusi nella graduatoria definitiva di cui all’elenco allegato a farne parte integrante al Decreto della Regione Siciliana, Assessorato Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello sviluppo rurale e

territoriale n.1558 del 13/11/2020, pubblicato sulla GURS (n.60, anno74), Parte prima, del 04/12/2020, avente ad oggetto: *“Approvazione della graduatoria definitiva regionale delle istanze ammissibili a finanziamento e non ammissibili, inerenti al Bando Pubblico sottomisura 4.3 Azione 1 del PSR 2014-2020”*)

Estremi del provvedimento impugnato con il ricorso principale:

Decreto della Regione Siciliana, Assessorato Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello sviluppo rurale e territoriale del 13/11/2020, pubblicato sulla GURS (n.60, anno74), Parte prima, del 04/12/2020, avente ad oggetto: *“Approvazione della graduatoria definitiva regionale delle istanze ammissibili a finanziamento e non ammissibili, inerenti al Bando Pubblico sottomisura 4.3 Azione 1 del PSR 2014-2020”,* inoltre, per quanto occorra, si impugnano per l’annullamento, previa sospensione, gli atti allegati, propedeutici, premessi, connessi e conseguenziali ed ogni altro atto, subordinato e coordinato, ancorché di carattere istruttorio e con rilevanza esterna anche implicita, allo stato anche sconosciuti e non espressamente citati, tutti nella parte motiva e dispositiva che dichiarano o per effetto, espresso o tacito, dei quali, è stato dichiarato non ammissibile a finanziamento il “ *PROGETTO ESECUTIVO CANTIERABILE DEI LAVORI DI RICOSTRUZIONE EX NOVO DELLA STRADA SERAFINO E RISTRUTTURAZIONE DELLA STRADA SAJARO CUP : C11B19000460006*” nell’ambito di intervento: *“Programma di Sviluppo Rurale REGIONE SICILIA 2014-2020 REG 1305/2013 Sottomisura 4.3 – Sostegno a investimenti nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura AZIONE 1 – VIABILITÀ INTERAZIENDALE E STRADE RURALI PER L’ACCESSO AI TERRENI AGRICOLI E FORESTALI”*.

Provvedimenti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti:

1) della nota del Servizio 9 – Servizio per il territorio di Agrigento – U.O. 2 “Gestione Fondi Extraregionali” del Dipartimento Reg.le dello Sviluppo Rurale e Territoriale, Ass.to Reg.le Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca Mediterranea, Regione Siciliana, del 09/09/2021 prot. n.70703, versata in atti nel ricorso principale n.293/2021 in data 14/09/2021, nella parte motiva e dispositiva con cui il Servizio

ribadisce le determinazioni già assunte in precedenza di cui al verbale nota prot. n.100405 del 01/10/2020, ed il progetto presentato dal Comune ricorrente risulta “non cantierabile”

2) del verbale di riesame ammissibilità e valutazione del 06/09/2021, versata in atti nel ricorso principale n.293/2021 in data 14/09/2021, quale allegato alla superiore nota del 09/09/21, redatto dallo stesso U.S.T. di Agrigento, che, nel ribadire quanto già deciso in precedenza a sfavore del progetto del Comune di Montevago, sottolinea, in modo vago e generico, la “non cantierabilità” del progetto sulla scorta perché il parere rilasciato dall’IRF rinviava all’inoltro di tre copie cartacee del progetto ed il parere di “fattibilità sismica di massima” rimandava alla presentazione di specifici elaborati tecnici,

Sunto dei motivi di ricorso principale:

Il ricorso è stato presentato avverso la non ammissione del progetto in posizione utile della graduatoria fra quelli ammessi a finanziamento.

Si contesta, in punto di fatto che il progetto recava i nulla osta e le autorizzazioni prescritte dalla legge e dal bando necessari all’inclusione dello stesso nella graduatoria in posizione utile per il finanziamento.

Il ricorso, avverso il provvedimento sopra indicato, procede in diritto per i seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione del Reg.to UE n.1306/2013, modificato dal Reg. UE 2393 del 13/12/2017 e delle correlate decisioni attuative della Commissione Europea, nonché del DDG Ass.to Regione Sicilia Agricoltura n.2163 del 30/03/2016, del DDG n.1030 del 31/8/2016, del DDG n.1438 del 31/10/2016 e, da ultimo, del Bando di cui al DDG n.532 del 18/04/2019. Violazione dei principi di gestione programmi comunitari adottati dall’Autorità di Gestione del PSR con atto del 17/06/2019 prot. n.29627 – Eccesso di potere per difetto di presupposti, falsa rappresentazione dei fatti e sviamento dell’interesse pubblico, nonché difetto di motivazione;

2) Violazione e falsa applicazione della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, coordinato con la Legge di

conversione 11 settembre 2020, n. 120, in correlato disposto ricettivo ed integrativo della Legge Regione Sicilia 21 maggio 2019, n. 7 – Violazione delle disposizioni attuative del Bando approvate con DDG n.1030 del 31/08/2016 e DDG n.1438 del 31/10/2016, sotto il profilo del difetto di istruttoria, omessa valutazione degli atti partecipativi al procedimento, difetto di motivazione, eccesso di potere per discriminazione e difetto di ponderazione

3) Eccesso di potere sotto il profilo della discriminazione e della uniformità di trattamento tra i partecipanti – Violazione dei principi autoregolamentanti la gestione dei programmi comunitari adottati dall’Autorità di Gestione

4) Violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla Direttiva Europea n.305/CEE del 26/07/1971, art.6 della L.241/90 e succ. mod. ed int. e per correlato analogico all’art.83, comma 9, del D.to Leg.vo n.50/2016 e succ. mod. ed int. Eccesso di potere per difetto di ponderazione ed istruttoria, omessa motivazione in punto al c.d. “soccorso istruttorio”

In seno al ricorso è stata formulata istanza di sospensione dell’esecuzione.

Sunto del ricorso per motivi aggiunti:

Il ricorso è stato presentato in quanto l’Amministrazione ha inteso riesaminare le istanze del Comune ricorrente, esitando il risultato con la nota che si impugna , conseguenziale al “verbale di riesame ammissibilità e valutazione” del 06/09/2021, confermando il punteggio di 70 punti ma rilevando la “non cantierabilità” del progetto.

Il ricorso, avverso il provvedimento sopra indicato, procede in diritto per i seguenti motivi: *Violazione e falsa applicazione della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, coordinato con la Legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, in correlato disposto ricettivo ed integrativo della Legge Regione Sicilia 21 maggio 2019, n. 7 – Violazione delle disposizioni attuative del Bando approvate con DDG n.1030 del 31/08/2016 e DDG n.1438 del 31/10/2016, violazione delle prescrizioni di cui all’ordinanza n. 153 dell’11/03/2021 di Codesto Ecc.mo Collegio, sotto il profilo del difetto di istruttoria, omessa*

valutazione degli atti partecipativi al procedimento, difetto di motivazione, eccesso di potere per discriminazione e difetto di ponderazione

Stato attuale del procedimento

In atto il ricorso principale è stato esitato nella fase cautelare con l'emissione della ordinanza collegiale n.153/2021 Reg. Provv. Caut. di accoglimento dell'istanza di sospensiva e di integrazione del contraddittorio. Il processo è stato rinviato per l'ulteriore trattazione all'udienza pubblica del 7/6/2022.

Sito web per informazioni utili al ricorso

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di Registro Generale (R.G. n.293/2021) nella sottosezione "Ricerche-Numero di Registro Generale" rintracciabile nella seconda sottosezione "Attività Istituzionale-Tribunali Amministrativi Regionali" e selezionando "Tar Sicilia Palermo".

* * *

Unitamente al presente avviso vanno pubblicati sul sito dell'Assessorato i seguenti atti allegati a farne parte integrante:

- a) Ricorso per motivi aggiunti nel proc. n.293/2021 R.G.;
- b) Ordinanza Collegiale istruttoria del TAR Sicilia, Sez.III, n.59/2022 Reg. P.C.;
- c) DDG n.1558 del 13/11/2020 con inserito elenco dei soggetti controinteressati in posizione utile e non utile.

Avv. Paola Barbera